

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2631

PROPOSTA DI LEGGE

**d'iniziativa dei Deputati REPOSSI, RAPELLI, STORCHI,
ZACCAGNINI, PENAZZATO, TITOMANLIO VITTORIA**

Annunziata il 19 dicembre 1956

Estensione della pensione di reversibilità ai superstiti di assicurati deceduti anteriormente al 1° gennaio 1945 e di pensionati che hanno conseguito il diritto a pensione anteriormente alla suddetta data

ONOREVOLI COLLEGHI! — La reversibilità delle pensioni, a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, è stata introdotta con l'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

Si pose, allora, al legislatore il dilemma:

se dare subito applicazione alla nuova norma;

oppure se differirla nel tempo per dar modo di accumulare le riserve necessarie per far fronte alla nuova prestazione.

La prima soluzione è stata scartata per un doppio ordine di ragioni:

a) anzitutto, perché sarebbe stato necessario elevare notevolmente il contributo a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro;

b) in secondo luogo, ma principalmente, perché sarebbe venuto a gravare sugli assicurati attivi l'onere di un beneficio a favore dei già pensionati che, prima della liquidazione della pensione, non avevano dato alcun apporto al maggiore contributo assicurativo, pur sempre necessario, per la formazione delle riserve occorrenti alla copertura degli oneri della nuova prestazione.

Si preferì la seconda soluzione e si ritenne sufficiente, con un leggero aumento del contributo, accumulare le riserve di cinque anni

di contribuzione e pertanto si dispose, con il primo comma dell'articolo 40 del citato decreto-legge n. 636 del 1939, che le nuove norme sulla reversibilità delle pensioni sarebbero entrate in vigore con il 1° gennaio 1945.

Per il periodo di *vacatio* nell'attribuzione del beneficio della nuova prestazione si dispose tuttavia la concessione di una indennità *una tantum* in favore dei superstiti di assicurati deceduti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1940 ed il 1° gennaio 1945 e di pensionati che avessero conseguito, nello stesso periodo, il diritto a pensione.

Infatti, il predetto articolo 40, con il secondo comma, attribuì ai superstiti di un assicurato, deceduto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1940 ed il 1° gennaio 1945, sempréché al momento della morte fossero esistite le condizioni per il diritto a pensione, una indennità *una tantum* pari all'ammontare dei contributi versati e, con il terzo comma, attribuì ai superstiti di un pensionato, che avesse conseguito il diritto a pensione nello stesso periodo 1° gennaio 1940-1° gennaio 1945, una indennità *una tantum* pari all'ammontare annuo della pensione diretta, escluse le maggiorazioni per i figli.

Secondo il sistema della legge, n. 636 del 1939, ai fini del trattamento di reversibilità, si debbono distinguere tre categorie di superstiti:

superstiti di un assicurato deceduto anteriormente al 1° gennaio 1940 o di un pensionato che aveva conseguito il diritto a pensione anteriormente alla data stessa (in qualunque epoca fosse deceduto), i quali non avevano alcun beneficio;

superstiti di un assicurato deceduto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1940 ed il 1° gennaio 1945 o di un pensionato che aveva conseguito il diritto a pensione nello stesso periodo (in qualunque epoca fosse deceduto), i quali avevano diritto ad una indennità *una tantum*;

superstiti di un assicurato deceduto dopo il 31 dicembre 1944 o di un pensionato che aveva conseguito il diritto a pensione dal 1° gennaio 1945, i quali avevano diritto al trattamento di reversibilità.

Questa diversità di trattamento — a suo tempo giustificata dalla base tecnico-finanziaria dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, fondata su di una particolare forma di capitalizzazione collettiva, detta del premio medio generale — oggi non ha più alcuna ragione di essere, dopo l'avvenuta trasformazione della gestione dal sistema di capitalizzazione a quello misto di capitalizzazione ed a ripartizione.

Alla uniformità di trattamento in favore dei superstiti di assicurati e pensionati si intende provvedere con l'allegata proposta di legge, di cui qui appresso, si illustrano, brevemente, le singole disposizioni.

Art. 1. — Il fatto giuridicamente rilevante, ai fini della nascita del diritto a pensione di reversibilità, è la morte dell'assicurato o del pensionato. Ora, per i casi di morte che possono verificarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge l'unica diversità di trattamento, ai fini della reversibilità, che le norme attualmente in vigore legittimano è quella tra superstiti di un pensionato che ha conseguito il diritto a pensione con decorrenza dal 1° gennaio 1945 in poi, i quali hanno diritto a pensione di reversibilità, e superstiti di un pensionato che ha conseguito il diritto a pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945, i quali o non hanno alcun beneficio, se la pensione del loro congiunto ha avuto decorrenza anteriore al 1° gennaio 1940 oppure hanno diritto ad una indennità *una tantum* — ai sensi del terzo comma dell'articolo 40 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 — se il loro congiunto ha conseguito la pensione

nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1940 e il 1° gennaio 1945.

La disposizione di questo articolo rende uniforme il trattamento di reversibilità per tutti i superstiti di pensionato, attribuendo il diritto a pensione di reversibilità, secondo le norme vigenti, ai superstiti di pensionati che abbiano conseguito il diritto a pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945.

Così che dall'entrata in vigore della presente legge in poi nessuna differenza esisterà nel caso di decesso di un pensionato, nel trattamento in favore dei superstiti.

Questi, in qualunque epoca il loro congiunto abbia conseguito il diritto a pensione diretta, possono tutti conseguire il diritto a pensione di reversibilità, secondo le disposizioni vigenti.

Ad eliminare la disparità di trattamento, con effetti dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei confronti di superstiti di un assicurato o di un pensionato deceduto anteriormente all'applicazione di questa legge medesima, si provvede estendendo la disciplina della pensione di reversibilità ai superstiti suddetti, nei cui confronti, però, il riconoscimento di un diritto attuale alla pensione di reversibilità, si è dovuto regolare con le apposite disposizioni contenute nell'articolo successivo.

Art. 2. — Si dettano qui le disposizioni per l'accertamento del diritto attuale alla pensione di reversibilità per gli eventi di morte già verificatisi prima della entrata in vigore della presente legge.

Per quanto riguarda la decorrenza della pensione spettante ai superstiti nei casi qui contemplati, la soluzione adottata è imposta dal carattere innovativo del provvedimento.

Con le disposizioni contenute nella presente legge si attribuisce, *ex novo*, ai superstiti considerati, un diritto che in virtù delle norme precedenti, indubbiamente, non spettava. L'inesistenza del diritto a pensione di reversibilità, nei casi in esame, era espressamente contenuta nella norma del primo comma dell'articolo 40 del decreto n. 636 del 1939, che faceva entrare in vigore le disposizioni sulla pensione ai superstiti, allora di nuova istituzione, con il 1° gennaio 1945 ed era logicamente presupposta dalle restanti disposizioni del citato articolo 40, che dettavano disposizioni transitorie per il periodo anteriore al 1° gennaio 1945.

Gli effetti, quindi, di questa legge debbono proiettarsi unicamente nel futuro e lasciare inalterati i diritti quesiti in virtù delle norme anteriori.

Conseguentemente, per tutti gli eventi di morte verificatisi anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, la pensione si fa decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge medesima: come se tutti i casi di morte già verificatisi diventassero attuali alla data di entrata in vigore della presente legge, pur conservando i superstiti quei benefici che, eventualmente, avessero in passato conseguiti, in virtù dell'articolo 40 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, salvo l'ipotesi contemplata nel successivo articolo 3.

Per quanto riguarda le condizioni che subordinano il riconoscimento di un diritto attuale alla pensione di reversibilità, le disposizioni dell'articolo in esame sono improntate a questi criteri:

a) le disposizioni dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo originario e quelle del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, si spostano indietro nel tempo ai fini della loro applicazione e disciplinano la nascita del diritto a pensione di reversibilità in tutti gli eventi di morte di un assicurato o di un pensionato verificatisi anteriormente al 1° gennaio 1945;

b) nei casi di morte verificatisi in data non anteriore al 1° gennaio 1945 la nascita del diritto a pensione di reversibilità è disciplinato dalla legge del tempo;

c) i superstiti debbono possedere al momento di decorrenza della pensione, prevista dalla presente legge, tutti i requisiti ai quali è attualmente connesso il godimento della pensione stessa, perché sia riconosciuto un diritto attuale alla pensione di reversibilità e cioè lo stato di vedovanza per le mogli e quello di nubilità per le figlie; lo stato di invalidità per il marito; l'età inferiore ai 18 anni per i figli e l'inabilità al lavoro per quelli superiori ai 18 anni.

In sostanza:

al momento della morte del pensionato e dell'assicurato debbono sussistere i requisiti soggettivi ed oggettivi per la nascita del diritto a pensione di reversibilità, richiesti dall'articolo 13 della legge n. 636 del 1939, nel testo originario e dalla legge n. 39 del 1945, se la morte è avvenuta anteriormente al 1° gennaio 1945, ovvero richiesti dalle disposizioni di legge vigenti all'epoca della morte, se questa è avvenuta in data non anteriore al 1° gennaio 1945 (in quest'ultima ipotesi le disposizioni vigenti possono essere quelle delle leggi sopra citate o le loro modificazioni);

al momento della decorrenza della pensione di reversibilità prevista dalla presente legge i superstiti non debbono avere perduto il diritto a pensione per una delle cause di cessazione previste dalle disposizioni vigenti (articolo 3 della legge n. 39 del 1945).

Riconosciuto nei superstiti in questo articolo considerati un diritto attuale alla pensione di reversibilità, questo, come già precisato nel precedente articolo, rimane disciplinato, in tutto, dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 3. — Per ragioni di equità e di giustizia perequativa si è dovuto dare, in questo articolo, una particolare decorrenza alla pensione di reversibilità riconosciuta ai superstiti di un pensionato che abbia conseguito la pensione con decorrenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1940 ed il 1° gennaio 1945 e che sia deceduto entro l'anno anteriore alla entrata in vigore di questa legge.

La disposizione tende ad evitare che detti superstiti — avendo conseguito, per effetto del terzo comma dell'articolo 40 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, una annualità di pensione diretta — potessero cumulare, per un numero di mesi, successivi alla entrata in vigore di questa legge, più o meno elevato a seconda che la morte del pensionato sia più o meno vicina alla data di entrata in vigore della legge medesima, e la rata di pensione diretta spettante al deceduto pensionato, compresa nella indennità una *tantum* già conseguita, e la rata di pensione di reversibilità loro riconosciuta *ex novo* da questa legge.

Si è dovuto, in sostanza, evitare che i superstiti qui considerati potessero godere di un trattamento migliore di quello spettante ai superstiti, ai quali il diritto a pensione di reversibilità era già riconosciuto dalle norme già in vigore.

Per armonizzare l'esigenza sopra detta con il principio, normalmente seguito, di lasciare inalterati i benefici che i superstiti avessero conseguiti anteriormente all'entrata in vigore di questa legge, si è adottata la soluzione di spostare la decorrenza della pensione di reversibilità al 13° mese dalla morte del pensionato.

Così che, nei casi contemplati dall'articolo in esame — poiché i superstiti hanno già conseguito, in base al terzo comma dell'articolo 40 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, una indennità una *tantum* pari ad una annualità di pensione diretta, e percepiscono poi la pensione di reversibilità a cominciare dal 13° mese successivo a quello

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

in cui è avvenuta la morte del loro congiunto pensionato — si ha che la pensione, praticamente, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte del pensionato, con il vantaggio che le prime 12 mensilità, comprese nella indennità *una tantum*, sono di importo superiore a quelle della pensione di reversibilità.

Art. 4. — Le disposizioni transitorie contenute nell'articolo 40 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, con l'entrata in vigore della presente legge, non hanno più alcuna finalità da conseguire e pertanto vengono abrogate.

Maturazione del diritto a pensione superstiti secondo il regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

Pensioni superstiti sopravvivenuti al 1° gennaio 1952 e provenienti da pensioni esistenti al 31 dicembre 1944 e deceduti dopo tale data .	N.	123.000
Pensioni superstiti sopravvivenuti al 1° gennaio 1952 e provenienti da pensionati morti prima del 31 dicembre 1944 »		97.000

Pensioni superstiti sopravvivenuti al 1° gennaio 1952 e provenienti da assicurati deceduti prima del 31 dicembre 1944 e che avrebbero maturato il diritto a pensione	N.	20.000
		=====
	N.	240.000
		=====

Onere complessivo *annuo* circa 13 miliardi, a parte gli oneri, non determinabili, dipendenti dalla concessione della pensione ai superstiti di assicurati (non pensionati), deceduti anteriormente al 1° gennaio 1945.

Onere che diminuisce ogni anno e del quale si prevede la completa cessazione verso il 1969.

È da ricordare che la presente proposta risponde anche ad unanime voto espresso dalla Camera dei Deputati a mezzo di ordine del giorno votato in sede di discussione del bilancio del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale, e soddisfa alle innumerevoli petizioni che a proposito pervengono continuamente agli onorevoli parlamentari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le disposizioni di legge vigenti, relative al diritto a pensione di reversibilità a carico dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, si applicano a favore dei superstiti di un pensionato, che abbia conseguito il diritto a pensione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945 e la cui morte si verifichi dopo l'entrata in vigore della presente legge ed a favore dei superstiti contemplati nell'articolo seguente.

ART. 2.

Ai superstiti di un assicurato deceduto anteriormente al 1° gennaio 1945 e di un pensionato, che abbia conseguito il diritto a pensione anteriormente al 1° gennaio 1945 e che sia deceduto in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, spetta la pensione di reversibilità, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge medesima, sempre che:

a) al momento della morte, i superstiti rientrino nelle categorie degli aventi diritto a pensione di reversibilità, contemplate dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo originario o in quello modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, a seconda che l'evento della morte sia avvenuto, rispettivamente, in data anteriore o non anteriore al 1° gennaio 1952;

b) per i superstiti di un assicurato risultino soddisfatti, al momento del decesso, le condizioni di assicurazione e di contribuzione richieste dalle disposizioni allora vigenti per il diritto a pensione diretta;

c) al momento della morte dell'assicurato o del pensionato risultino soddisfatti i requisiti per il diritto a pensione di reversibilità risultanti dal combinato disposto dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo originario o in quello modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, a seconda della condizione espressa alla precedente lettera a), e degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;

d) alla data di decorrenza della pensione di reversibilità il diritto relativo non cessi per una delle cause indicate nelle lettere a) b) e c) dell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39.

ART. 3.

Per i superstiti di un pensionato, che abbia conseguito il diritto a pensione con decorrenza nel periodo tra il 1° gennaio 1940 ed il 1° gennaio 1945 e che sia deceduto entro l'anno anteriore all'enstrata in vigore della presente legge, la pensione di reversibilità, spettante a norma del precedente articolo 2, decorre dal primo giorno del tredicesimo mese successivo a quello in cui è avvenuto il decesso.

ART. 4.

Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 40 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile con quelle della presente legge.